

News tecnica n. 6/7

15 febbraio 2019

Bando ANAS per risanamento ponti, viadotti e gallerie

Anas (Gruppo FS Italiane) pubblica sulla Gazzetta Ufficiale Europea un bando del valore di 660 milioni di euro per il risanamento strutturale delle opere d'arte (ponti, viadotti e gallerie) con interventi mirati alla conservazione, al consolidamento statico e alla protezione sismica delle opere sull'intero territorio nazionale.

Il bando è suddiviso in 22 lotti per l'affidamento di altrettanti accordi quadro di durata triennale e ripartiti per area compartimentale o regionale, interessa tutte le arterie viarie gestite da Anas e l'investimento per il lotto riguardante la Campania è pari a 20mln di euro.

L'affidamento degli appalti è stato avviato mediante procedura aperta per l'aggiudicazione di Accordi Quadro, strumento che garantisce la possibilità di avviare i lavori con la massima tempestività nel momento in cui si manifesta il bisogno, senza dover espletare ogni volta una nuova gara di appalto, consentendo quindi risparmio di tempo, maggiore efficienza e qualità.

Le imprese interessate dovranno far pervenire le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, sul **Portale Acquisti di Anas**, pena esclusione, entro le ore 12.00 del 23 marzo 2019. da *Lavoripubblici.it*



Siti e riviste controllate: sito ANCE (solo per la parte studi ed approfondimenti), sito Confindustria, sito ABI ,sito Inps, sito Censis, sito Cresme, sito Svimez, sito Ministero dello Sviluppo Economico e delle Finanze, sito Unioncamere, sito Bloomberg, sito II Sole 24 Ore, Sito Edilizia e Territorio, sito Dipartimento Politiche Europee, sito Economia e Finanza R.it, sito SRM, sito Istat, sito Italia Oggi, sito lavoripubblici.it, sito Edilportale, sito Ministero Ambiente, sito Autorità di Vigilanza, sito Ministero per la Coesione Territoriale, sito Scenari Immobiliari, sito Nomisma, sito Banca d'Italia, sito Agenzia delle Entrate, sito Conferenza stato regioni, sito MIUR, sito Quirinale, sito Invitalia.

Sommario:

- Bando Anas per risanamento
 ponti, viadotti e gallerie
- ◆ Tar Campania su gazebo e pensiline
- ♦ AINOP
- Esclusione automatica dagli appalti se non si rispetta il salario minimo
- ◆ Corte dei Conti su incentivi al 2% ai tecnici della PA
- ♦ Nuove regole antincendio per edifici superiori ai 12 mt
- CdS: occorre preavviso di rigetto per diniego permesso in sanatoria

TAR Campania su gazebo e pensiline

Gazebo e pensiline richiedono il permesso di costruire in presenza di dimensioni importanti.

Ad affermarlo il Tar della Campania nella sentenza 620/2019.

Gazebo e pensiline: il

Caso I proprietari di un immobile avevano realizzato un gazebo in ferro di circa 15 mg e una pensilina in ferro

e vetri di circa m. 12,00 x 1,60 senza permesso di costruire sostenendo si trattasse di modeste modifiche, sostanzialmente finalizzate ad una migliore fruibilità degli spazi esterni. Il Comune, però, ne aveva richiesto la demolizione e il ripristino dei luoghi visto che erano state realizzate in mancanza del titolo abilitativo. I proprietari, però, hanno fatto ricorso al Tar sostenendo che "le opere oggetto di sanzione non rientrerebbero nella tipologia della ristrutturazione edilizia, non comportando alcuna modifica delle sagome e dei prospetti dell'immobile, ma nelle opere di manutenzione straordinaria, come tali non soggette a permesso di costruire bensì a semplice DIA, ovvero sarebbero mere pertinenze accessorie all'immobile principale".

Gazebo e pensiline: per dimensioni non modeste serve il PdC

Il Tar ha rigettato il ricorso dei proprietari sostenendo che il gazebo, per dimensioni e materiali, richiedesse il permesso di costruire. Secondo i Giudici, infatti, "15 mq equivalgono a una stanza di un normale appartamento e non consentono di immaginare un sistema di ancoraggio che non sia quello di una infissione permanente al suolo: il che costituisce nuova costruzione, come tale soggetta a titolo concessorio". Stesso discorso pe-

la pensilina caratterizzata, secondo il Tar, da rilevanti dimensioni, non precarietà e alterazione della sagomadell'edificio. Per i Giudici, in questo caso, la pensilina è assimilabile ad una tettoia e la sua realizzazione avrebbe richiesto il permesso di costruire indipendentemente dalla sua eventuale natura pertinenziale. Da Edilportale.



Esclusione automatica dagli appalti se non si rispetta il salario minimo

impresa che partecipa ad una gara deve garantire il rispetto dei minimi salariali dei dipendenti. In caso contrario, ha spiegato il **Tar Toscana** con la **sentenza 165/2019**, può essere esclusa automaticamente, senza contraddittorio e senza che le sia data la possibilità di giustificarsi.

Appalti e salario minimo

I giudici hanno ricordato che il costo della manodopera e i minimi salariali sono determinati annualmente con apposite tabelle elaborate dal Ministero del Lavoro sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi e delle norme in materia previdenziale ed assistenziale.

Da questi valori non si può prescindere. Chi non li rispetta viene escluso in modo automatico. In sede di verifica dell'anomalia non possono essere accettate giustificazioni fondate su una riduzione del trattamento salariale.

Secondo il Codice Appalti, ha spiegato il Tar, per questa verifica non è richiesto nessun contraddittorio.

Appalti e minimi salariali, il caso Nel caso esaminato

dal Tar, nell'ambito di un appalto per lavori di manutenzione straordinaria di una tangenziale, da aggiudicare con procedura negoziata e con il criterio del minor prezzo, era risultata prima in graduatoria un'impresa che aveva offerto un ribasso del 31,778%.

Dagli accertamenti effettuati era emersa la non congruità del costo della manodopera rispetto ai minimi salariali retributivi stabiliti nelle tabelle ministeriali. La Stazione Appaltante aveva quindi escluso l'impresa prima classificata e affidato i lavori alla seconda in graduatoria. Quest'ultima, con un ribasso pari al 31.286%, era risultata in regola.

Dato che i valori delle tabelle ministeriali sui minimi salariali costituiscono un dato oggettivo e inderogabile, i giudici hanno respinto il ricorso dell' impresa esclusa, ritenendo inammissibile qualunque giustificazione. Da *Edilportale*.



Corte dei Conti su incentivi al 2% ai tecnici della PA

a Sezione di controllo della Regione Puglia della Corte dei Conti con la deliberazione 12 dicembre 2018 n. 162 dopo aver richiamato l'articolo 106 (rubricato "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia") del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. 50/2016, che compendia in unico contesto normativo la disciplina in tema di modifiche contrattuali, e l'articolo 113 (rubricato "Incentivi per funzioni tecniche") sempre del Codice dei Contratti, ha evidenziato che non sussiste un divieto assoluto al riconoscimento degli incentivi nel caso di modifiche contrattuali.

La risposta dei Giudici contabili fa seguito ad un parere richiesto da un sindaco in merito alla possibilità di riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche nel caso di modifiche contrattuali derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili, quali varianti in corso d'opera o prestazioni supplementari.

Nella deliberazione della Corte dei Conti è precisato che "Se l'incentivo è ispirato a una logica di premialità dell'efficienza non sembrano ricorrere ostacoli alla sua erogazione in assenza di difformità da tale parametro, come nel caso delle circostanze impreviste e imprevedibili di cui alle varianti in corso d'opera o delle prestazioni supplementari".

In tali casi, nella stessa deliberazione è precisato che l'incentivo dovrà essere calcolato con riferimento al nuovo importo a base di gara.

Sempre la Corte dei Conti precisa che "il presupposto indefettibile ai fini dell'erogazione dell'incentivo in esame deve allora essere rinvenuto nell'effettivo espletamento, in tutto o in parte, di una o più attività afferenti alla gestione degli appalti pubblici; conseguentemente, deve ritenersi legittimo il riconoscimento dell'emolumento anche in ipotesi di affidamento all'esterno di una delle attività tassativamente elencate, purché venga remunerata solo l'attività di supporto a quest'ultima effettivamente svolta dai dipendenti dell'ente".

Infine, come evidenziato dai magistrati contabili, non è obbligatorio (e dunque solo facoltativo) prevedere un valore minimo di importo a base di gara ai fini dell'applicazione degli incentivi per funzioni tecniche. Da *Lavoripubblici.it*



Nuove regole antincendio per edifici superiori ai 12 mt

Cambiano le norme di sicurezza antincendio per il condominio, con la pubblicazione, sulla «Gazzetta Ufficiale» del 5 febbraio 2019, del decreto del ministero dell'Interno del 25 gennaio, norma che modifica e integra il decreto 246 del 16 maggio 1987, "**norme antincendio per gli edifici di civile abitazione**".

I contenuti principali della nuova norma (che entrerà in vigore il 6 maggio) erano già stati anticipati da «Il Sole 24 Ore» dell'8 maggio 2018.

Il nuovo decreto dispone che i fabbricati di civile abitazione superiori a 24 metri di altezza di nuova realizzazione, o sottoposti a modifiche sostanziali delle facciate, dovranno avere specifici requisiti antincendio con riferimento alle facciate stesse.

Queste dovranno essere previste in modo da limitare lo sviluppo dell'incendio ed evitare la caduta di parti strutturali o frammenti.

Per questo il decreto richiama le linee guida allegate alla circolare 5043/2013 della direzione Prevenzione e sicurezza tecnica del dipartimento dei Vigili del fuoco.

Le prescrizioni sulle facciate non trovano applicazione per gli edifici civili che, alla data di entrata in vigore del decreto (6 maggio 2019), disponendo di un progetto antincendio approvato dal comando dei Vigili del fuoco, siano in fase di attuazione, o che abbiano conseguito gli atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità. Oltre a quanto sopra, il nuovo decreto introduce sostanziali novità nella gestione della sicurezza antincendio per gli edifici di abitazione civile, nuovi ed esistenti, di altezza superiore a 12 metri. Tali edifici sono classificati in funzione dell'altezza, a partire da 12 metri fino a oltre 80 metri; devono prevedersi misure di gestione della sicurezza antincendio in funzione del livello di rischio, che è commisurato all'altezza dell'edificio: il responsabile dell'attività (nei condomini è l'amministratore) è tenuto a pianificare, verificandole periodicamente, le misure da attuare in caso d'incendio, a informare gli occupanti su procedure di emergenza e misure di sicurezza, a mantenere in efficienza i sistemi, dispositivi e attrezzature antincendio adottate, a effettuare verifiche di controllo e interventi di manutenzione, a esporre informazioni e cartellonistica riportante i divieti e le precauzioni, i numeri telefonici e le istruzioni per l'esodo in emergenza, a verificare, per le aree comuni, l'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio. In particolare, per gli edifici di altezza compresa fra 54 e 80 metri dovrà essere installato un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico e acustico; per gli edifici oltre gli 80 metri dovrà essere nominata una figura espressamente incaricata quale coordinatore dell'emergenza e un responsabile della gestione della sicurezza, che può coincidere con il responsabile dell'attività; inoltre dovrà essere previsto un locale adibito a centro gestione emergenza, anche a uso non esclusivo e dovrà essere installato a servizio dell'edificio un impianto di tipo Evac, vale a dire un sistema di allarme vocale utile a guidare l'evacuazione in emergenza, realizzato a regola d'arte. da Casa fisco immobiliare.



CdS: occorre preavviso di rigetto per diniego permesso in sanatoria

Il diniego del permesso di costruire in sanatoria deve essere preceduto dal preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 gennaio 2019, n. 484). Con questa motivazione, il massimo organo di giustizia ha ribaltato la pronuncia con la quale il Tar Campania-Napoli (sentenza 11 settembre 2015, n. 44449) non aveva accolto il ricorso con cui il proprietario di un compendio edilizio aveva denunciato che la domanda di sanatoria relativa alla realizzazione di un parcheggio abusivo era stata respinta senza che il Comune avesse inviato il preavviso di rigetto in narrativa. Il Tar infatti aveva ritenuto il diniego un atto vincolato ricadente nell'ambito di applicazione dell'art. 21- octies della legge n. 241 del 1990, con la conseguenza che tale provvedimento «non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato».

La decisione di Palazzo Spada

Il Consiglio di Stato ha confermato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui l' art. 10-bis della legge n. 241 del 1990:

1) esige che l'Amministrazione enunci compiutamente nel preavviso di rigetto del provvedimento le ragioni che intende porre a fondamento del diniego e che le integri, nella determinazione conclusiva, con le argomentazioni finalizzate a confutare la fondatezza delle osservazioni formulate dall'interessato nell'ambito del contraddittorio attivato a mezzo di tale adempimento procedurale (Consiglio di Stato: Sez. VI, 27 settembre 2018 n. 5557 e Sez. I, 25 marzo 2015, n. 80);

2) mira a realizzare un "contraddittorio predecisorio" che dà modo all'Amministrazione di mutare il proprio orientamento, ove le osservazioni dell'interessato dovessero rivelarsi in tal senso convincenti (Tar Emilia Romagna- Parma, Sez. I, 24 gennaio 2007, n. 17);

3) ha la finalità di consentire, anche nei procedimenti ad istanza di parte, gli apporti collaborativi dei privati, allo scopo di porre questi ultimi in condizione di chiarire, già nella fase procedimentale, tutte le circostanze ritenute utili, senza costringerli ad adire le vie legali, «ben potendo la p.a., sulla base delle osservazioni del privato [...], precisare meglio le proprie posizioni giuridiche nell'atto di diniego, che costituisce l'unico atto effettivamente lesivo della sfera del cittadino (Cons. Stato, sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6325) dimodoché la comunicazione del preavviso di rigetto è «certamente necessaria nelle ipotesi di diniego di rilascio del permesso di costruire» (Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 agosto 2013, n. 4111; T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 18 gennaio 2008, n. 46)

Contrasto giurisprudenziale Il principio affermato dalla pronuncia in narrativa non è uniformemente condiviso dalla giurisprudenza. Un secondo indirizzo è infatti dell'avviso che:

- l'omissione della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza comporta l'illegittimità dell'atto conclusivo soltanto nel caso in cui il soggetto non avvisato possa poi provare che, ove avesse partecipato al procedimento, avrebbe potuto presentare osservazioni, documentazioni, opposizioni che avrebbero avuto la ragionevole possibilità di avere un'incidenza nel provvedimento finale (Tar Campania, Salerno, Sez. II, 14 febbraio 2011, n. 240);

- l'art. 21-octies della legge n. 241/1990 va interpretato nel senso che il privato non possa limitarsi a dolersi della mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, «ma deve indicare e allegare gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto nel procedimento ove avesse ricevuto la comunicazione» perché solo dopo aver adempiuto a tale onere l'Amministrazione «viene gravata del ben più consistente onere di dimostrare che, anche ove quegli elementi fossero stati valutati, il contenuto dispositivo del provvedimento non sarebbe mutato» (Consiglio di Stato Sez. V: 29 aprile 2009 n. 2737; 29 luglio 2008 n. 3786). Sicché qualora l'interessato si limiti a contestare la mancata comunicazione di avvio del procedimento, «senza nemmeno allegare le circostanze che intendeva sottoporre all'Amministrazione, il motivo con cui si lamenta la mancata comunicazione deve ritenersi inammissibile» (Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 luglio 2008 n. 3786). Da *Edilizia e Territorio*.